

ubblicato il 19/02/2018

N. 00771/2018 REG.PROV.CAU.

N. 00098/2018 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 98 del 2018, proposto dall'

ATO Me 1 S.p.a. in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Mangano, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via Antonio Stoppani, 1;

contro

l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, l'Autorita' garante per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico - Sede di Milano, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle entrate - Direzione regionale Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

OMISSIS e Garante del contribuente per la Sicilia non costituiti in giudizio;
Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento e la riforma

dell'ordinanza del TAR Lazio, sede di Roma, sezione I 7 dicembre 2017 n.6575, resa fra le parti, che ha respinto la domanda cautelare presentata nel ricorso n°10969/2017 R.G., proposto per

l'annullamento;

del provvedimento 9 agosto 2017 n.26728, pubblicato sul bollettino 21 agosto 2017 n.32 e notificato via pec il giorno 17 agosto 2017, con il quale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato – Antitrust nell'ambito del procedimento per pratiche commerciali scorrette PS 1050 6 ATO ME 1 – Ingiunzione di pagamento, ha dichiarato che i comportamenti contestati alla ATO Me 1 S.p.a. in liquidazione costituiscono pratica commerciale scorretta, ne ha vietato la diffusione e la continuazione ed ha irrogato alla società una sanzione pecuniaria di € 50.000;

di ogni altro atto presupposto, connesso, ovvero consequenziale;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle entrate, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Autorità garante per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico - Sede di Milano e del Ministero dell'economia e delle finanze e della Agenzia delle entrate - Direzione regionale Sicilia;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2018 il Cons. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti l'avvocato Santi Delia in dichiarata delega dell'avv. Massimiliano Mangano e l'avvocato dello Stato Giustina Noviello;

Rilevato che:

- la società ricorrente appellante ha svolto dal 2005 al settembre 2013 il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella zona di propria pertinenza ed ha fatturato sino alla annualità 2012 direttamente ai cittadini utenti la TIA dovuta, facendo ricorso per tale ultima attività dello strumento dell'ingiunzione fiscale;

- a tale ultimo proposito, le sono stati contestati come pratica commerciale scorretta alcuni comportamenti tenuti, segnatamente l'invio di ingiunzioni per crediti in realtà insussistenti o non più esigibili;

- l'autorità Antitrust, con il provvedimento meglio indicato in epigrafe, ha ritenuto che gli estremi della pratica scorretta effettivamente sussistessero, ed ha applicato la sanzione pure indicata in epigrafe, avvertendo che in caso di inottemperanza avrebbe applicato sanzioni ulteriori di maggiore importo e disposto la sospensione dell'attività;

- contro tale provvedimento, la destinataria ha proposto ricorso in primo grado, contenente quattro motivi. In sintesi estrema, i primi tre di essi sono incentrati sulla carenza di potere dell'Antitrust in

ordine alla fattispecie concreta, che riguarderebbe l'incasso di crediti pubblicistici, di natura fiscale, e non di crediti commerciali, ditalché non potrebbe in alcun modo configurarsi una pratica commerciale sulla quale l'autorità possa intervenire; l'ultimo motivo censura invece come eccessivo l'importo della sanzione;

- con l'ordinanza meglio indicata in epigrafe, il TAR ha respinto l'istanza cautelare proposta contestualmente al ricorso, ritenendo la mancanza di *periculum in mora*;

- contro tale ordinanza, la ricorrente ha proposto appello cautelare, sulla base di due motivi; nel primo di essi ripropone la questione della impossibilità di configurare nella specie una pratica commerciale, dato che l'incasso della TIA rappresenta riscossione di crediti pubblicistici, e nel secondo rappresenta il pericolo che potrebbe derivare dall'esecuzione coattiva del provvedimento;

- l'amministrazione resiste, con atto 2 febbraio 2018, in cui chiede che l'appello sia respinto;

- l'appello cautelare è fondato;

- la questione relativa all'applicabilità alla ricorrente appellante delle norme sulla tutela dei consumatori dagli abusi va approfondita nel merito; nelle more, la tutela della ricorrente appellante va garantita disponendo sino alla decisione del merito la sospensione della sanzione impugnata, dalla cui esecuzione potrebbe derivare danno irreparabile;

- le spese della presente fase si possono compensare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), accoglie l'appello (ricorso n. 98/2018) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare proposta in primo grado e dispone la sospensione del provvedimento impugnato.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Ordina che a cura della segreteria la presenta ordinanza sia trasmessa al Tar per la fissazione dell'udienza di merito con priorità ai sensi dell'art. 55, comma 11, cod. proc. amm.

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Marco Buricelli, Consigliere

Dario Simeoli, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore

Giordano Lamberti, Consigliere

L'ESTENSORE

Francesco Gambato Spisani

IL PRESIDENTE

Sergio Santoro

IL SEGRETARIO